



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Piazzale Premuda n°2/e – 57025 PIOMBINO (LI)

TEL (+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: .piombino@guardiacostiera.it

~(+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N° 97 / 2007 in data 20/08/2007

Regolamento per la predisposizione del piano accosti giornaliero del Porto di Piombino e disciplina delle unità navali agli ormeggi

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

- VISTO** il “Regolamento di sicurezza del porto di Piombino”, approvato con Ordinanza n°17/88 in data 31 maggio 1998, come successivamente modificato ed integrato;
- VISTA** la propria ordinanza n° 93/97 datata 30 dicembre 1997, intitolata “disciplina degli accosti”;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 22/06 datata 04 aprile 2006, che disciplina le regole di comportamento per le navi durante le manovre di atterraggio, di ingresso e di uscita dal porto, fissando uno schema di separazione del traffico che individua rotte raccomandate;
- VISTI** i suggerimenti ed i pareri espressi dai locali operatori portuali, dai servizi portuali e dalla Autorità Portuale di Piombino;
- RITENUTO** opportuno e necessario, nelle more dell’adozione di un regolamento unico del porto, dettare disposizioni di dettaglio in materia di domande d’accosto, piano accosti giornaliero e obblighi delle unità presenti in porto, che vadano ad integrare le norme sopra indicate;
- VISTI** gli art. 30, 62, 63, 74, 80 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 e ss. del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché l’art. 14 della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84;

ORDINA

Articolo 1

(Ambito d’applicazione e scopo dell’Ordinanza)

La presente Ordinanza disciplina la tempistica e modalità con cui vengono individuati gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Piombino, le formalità di presentazione della relativa documentazione, nonché le norme cui devono attenersi le unità navali ormeggiate nel porto di Piombino.

Continuano ad essere in vigore le norme specifiche previste per le navi che trasportano merci pericolose e/o inquinanti, di cui al “Regolamento di sicurezza” approvato con ordinanza n° 17/88 in data 31 maggio 1988 e successive modifiche e integrazioni.

Capo I

Disciplina degli accosti delle unità navali

Articolo 2

(Domanda d'accosto)

Fermo restando tutte le disposizioni vigenti in tema di comunicazioni da presentare all'Autorità Marittima prima dell'approdo di una nave, il comandante o l'armatore della nave o il raccomandatario marittimo delle unità mercantili e passeggeri che intendono approdare nel porto di Piombino devono presentare apposita "*domanda d'accosto*" conforme al modello in allegato alla presente ordinanza, in regola con le disposizioni sul bollo.

Detta "*domanda d'accosto*" deve essere presentata in duplice copia entro le ore 11,00 dei giorni feriali e almeno 24 ore prima della data del previsto arrivo. Una copia della domanda, sulla quale verrà apposto l'orario di presentazione, deve essere ritirata a cura degli interessati.

Nel caso di domande d'accosto presentate oltre il termine suddetto, le stesse verranno prese in considerazione ai fini dell'operatività portuale, compatibilmente con le altre esigenze del traffico. Nel caso di unità passeggeri gestite dallo stesso armatore, che effettuano corse sulla base di programmazioni orarie approvate dall'autorità competente, è possibile presentare un'unica domanda (anche annuale).

Articolo 3

(Piano Accosti Giornaliero)

L'accosto delle navi commerciali (che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere) alle banchine per il compimento di operazioni commerciali è regolato da questa Autorità Marittima, con la predisposizione di uno specifico "*Piano Accosti Giornaliero*".

Analogamente avviene per le navi passeggeri. L'eventuale prospetto orario annuale, approvato dall'autorità competente, non costituisce provvedimento di assegnazione degli accosti, i quali verranno disposti da questo Ufficio Circondariale Marittimo, con la predisposizione del citato "*Piano Accosti Giornaliero*".

Qualora ritenuto opportuno, nel "*Piano Accosti Giornaliero*", verranno inserite anche le operazioni di alaggio e varo effettuate alle banchine del Porto di Piombino.

Fermo restando la facoltà dell'Autorità Marittima di modificare il "*Piano Accosti Giornaliero*" in qualsiasi momento per esigenze di polizia e sicurezza portuale, il "*Piano Accosti Giornaliero*" costituisce formale ordine dell'Autorità Marittima. Gli orari e le manovre indicate nello stesso sono vincolanti e non derogabili, salvo quanto stabilito al successivo articolo 7.

Articolo 4

(Comunicazioni per la redazione del Piano Accosti Giornaliero)

Al fine di consentire la predisposizione del "*Piano Accosti Giornaliero*", entro le ore 11.00 di ogni giorno feriale, i comandanti, l'armatore o i raccomandatari delle navi commerciali, che – prima delle ore 13,00 del giorno feriale successivo – intendono effettuare manovre in ambito portuale (arrivo, partenza, cambio ormeggio, movimento lungo banchina), devono presentare a questa Autorità Marittima, apposita comunicazione scritta (anche via fax). Pertanto i movimenti programmati nei giorni festivi devono essere comunicati entro le ore 11.00 dell'ultimo giorno feriale e pre-festivo utile.

La “*domanda d’accosto*”, di cui al precedente articolo 2, sostituisce la citata comunicazione scritta, se non vi sono variazioni nell’orario di arrivo previsto.

Analogamente, per le unità passeggeri, gli armatori/compagnie di navigazione, hanno l’obbligo di comunicare, entro le ore 11,00 di ogni giorno feriale, le banchine a cui chiedono di ormeggiare il giorno feriale successivo. Pertanto i movimenti programmati nei giorni festivi devono essere comunicati entro le ore 11.00 dell’ultimo giorno feriale e pre-festivo utile.

In alternativa all’obbligo di cui al comma precedente (per le navi passeggeri), gli armatori/compagnie di navigazione possono presentare una richiesta con cadenza periodica (anche annuale).

Articolo 5

(Predisposizione del Piano Accosti Giornaliero)

Il “*Piano Accosti Giornaliero*” viene predisposto tenendo conto delle vigenti disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nelle ordinanze vigenti, nonché delle indicazioni dell’Autorità Portuale, per gli aspetti di propria competenza, fornite con provvedimenti a carattere generale o specifico.

Per le navi destinate ad ormeggiarsi presso le banchine in concessione, i titolari hanno la facoltà di concedere la precedenza nell’accosto secondo le rispettive esigenze.

Gli ormeggi sono assegnati alle unità navali in base alla disponibilità di spazi in banchina, tenendo presente che le unità navali che trasportano passeggeri devono restare all’ormeggio almeno 15 minuti; resta salva la facoltà per le unità navali che non devono compiere ulteriori operazioni commerciali di ripartire prima della scadenza del termine innanzi indicato.

Considerato che il bacino portuale è unico, di regola, ogni movimento di arrivo delle navi deve essere intervallato da almeno 10 minuti; tale termine è ridotto a 5 minuti se si tratta di unità veloci o aliscafi. Le partenze fra due unità navali devono essere intervallate da almeno 5 minuti.

Oltre a quanto sopra stabilito, la sosta in banchina per le navi traghetto e ro-ro (incluse HSC), che devono effettuare operazioni di imbarco e successivo sbarco veicoli, non può essere inferiore a 30 minuti, anche in considerazione del fatto che dette navi, in partenza, prima di iniziare la manovra, devono avere il portellone di carico completamente chiuso, mentre, in arrivo, devono iniziare l’apertura del portellone solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

Qualora ritenuto opportuno, l’Autorità Marittima effettua apposita riunione con gli operatori portuali interessati al fine della predisposizione del “Piano Accosti Giornaliero”.

In ogni caso, di massima, entro le ore 12.00 dei giorni feriali, il “Piano Accosti Giornaliero” viene affisso all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Detta affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti i soggetti interessati (navi, agenzie marittime, servizi portuali ecc.).

Articolo 6

(Presa di piazza)

Per i fini di cui all’art. 62 del Regolamento al Codice della Navigazione, la nave si considera giunta in rada con l’arrivo all’ *ingresso dello schema di separazione del traffico (Ordinanza n° 22/06 del 04/04/2006)*. Per il naviglio minore da traffico, pesca e diporto, si fa riferimento all’ *ingresso dell’Area di precauzione*.

Le navi giunte in rada che pur in presenza di ormeggio disponibile non ne fanno richiesta, perderanno il diritto di precedenza acquisito.

Il comma 1 dell’art. 2 (presa di piazza) dell’ordinanza n°93/97 citata in premessa, deve intendersi modificato in conformità al presente articolo.

Articolo 7

(Modifica del Piano Accosti Giornaliero)

Le manovre inserite nel “*Piano Accosti Giornaliero*”, per le quali è stata disposta la prestazione dei servizi portuali e dell’eventuale servizio di rimorchio, vanno effettuate negli orari stabiliti. Limitatamente alle navi per le quali sia stata presentata regolare “*domanda d’accosto*”, l’Autorità Marittima, previa disponibilità dei servizi portuali, esaminerà la possibilità di inserire nuove prestazioni nel Servizio accosti giornaliero.

Al fine di consentire opportunamente l’organizzazione dei servizi portuali, tale richiesta va comunque effettuata, possibilmente, almeno 2 ore prima della prestazione.

Il “*Piano Accosti Giornaliero*” è di norma invariabile, tuttavia, ai fini della operatività portuale, l’Autorità Marittima prenderà in considerazione, relativamente alle manovre programmate prima delle ore 23.00, eventuali annullamenti e/o variazioni di prestazioni inserite nel Servizio, previa verifica delle disponibilità dei servizi portuali, incluso il servizio di rimorchio e comunque con un preavviso di 1 ora dalla richiesta del servizio.

Gli aggiornamenti, le variazioni e gli annullamenti dei movimenti programmati nel Servizio giornaliero, tra le ore 23.00 e le ore 08.00 del giorno successivo, vanno comunicati dalle navi interessate entro le ore 23.00.

Le richieste di variazioni del “*Piano Accosti Giornaliero*”, di cui al presente articolo, devono essere effettuate per iscritto, anche via fax.

Le variazioni apportate da questa Autorità Marittima al “*Piano Accosti Giornaliero*” verranno rese note nella forma e con le modalità ritenute più idonee per assicurare l’operatività portuale (affissione all’albo, comunicazione via radio, comunicazione via fax, ecc.).

Articolo 8

(Naviglio minore)

Il naviglio minore da traffico, pesca e diporto, di regola, non viene inserito nel “*Piano Accosti Giornaliero*”. A questi il posto di ormeggio viene assegnato dall’Autorità Marittima, con le modalità e le forme ritenute più opportune e può essere modificato in qualsiasi momento, per esigenze di polizia e sicurezza portuale. Qualsiasi unità minore, in arrivo nel porto di Piombino, che non abbia un posto di ormeggio già assegnato, dovrà contattare via radio o telefono l’Autorità Marittima al fine di ottenere l’assegnazione di un posto di ormeggio. Nell’attesa dovrà attendere all’interno dell’area di precauzione (Ordinanza n° 22/06 del 04 /04/2006), a debita distanza dall’imboccatura del porto, al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle unità navali.

Articolo 9

(Navi che sostano in rada per avverse condizioni meteorologiche)

Le navi che intendono sostare nella rada a causa di avverse condizioni meteorologiche, che non scalano il porto di Piombino, devono richiedere l’autorizzazione, via radio sul Canale 13 VHF alla Centrale Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e contattare, sul canale 12 VHF, la Corporazione Piloti del Porto di Piombino, fornendo tipo, nome e nazionalità della nave, oltre alla provenienza e alla destinazione. In partenza dovranno contattare nuovamente la Centrale Operativa e la Corporazione Piloti.

Se la predetta sosta in rada è superiore alle 24 (ventiquattro) ore, l’armatore della nave battente bandiera estera è obbligato a nominare un raccomandatario marittimo.

Capo II

Disciplina delle unità in sosta nel porto

Articolo 10

(Obblighi durante la sosta nel porto)

Durante la sosta nell'ambito portuale le navi devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi e preferibilmente con prua in direzione dell'imboccatura;
- effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficienti) a non creare pericoli, provvisti di paratopi (in relazione ai tempi di sosta) e tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante le fasi di caricazione / scarica di merci;
- nel caso di ormeggio di punta (andana) avere, di regola, 2 (due) ancore in mare e di poppa cavi in numero e resistenza adeguati;
- nel caso di navi mercantili, appennellare i cavi di rimorchio poppa - prora per eventuale manovra in emergenza;
- mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- prestare attenzione alle navi che devono transitare o manovrare nei pressi;
- evitare che vi siano ponti, passerelle zatterini con a bordo personale quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 13 e 16 per l'eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza emanati dall'autorità marittima;
- spostarsi lungo banchina solo dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità marittima;
- eseguire prontamente i movimenti lungo banchina che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi, su semplice comunicazione dell'Autorità Marittima anche tramite l'agente marittimo raccomandatario;
- apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori, occupino il lato banchina in modo tale da presentare pericolo per i veicoli o persone in transito;
- tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru od altre attrezzature in modo tale da non sporgere dal bordo sul lato esterno della banchina;
- disporre un servizio di guardia allo scalandrone al fine di accertare che a bordo non salga personale estraneo alle operazioni commerciali o non espressamente autorizzato dall'autorità marittima. Detto servizio di guardia deve, inoltre, verificare la perfetta efficienza e funzionalità dello scalandrone;
- attivare punti luci addizionali lato banchina e soprattutto nella zona dello scalandrone qualora ormeggiati a banchine prive di illuminazione;
- non ammettere l'accesso né la discesa di alcuno, a eccezione delle autorità marittima, sanitaria e del pilota, nonché l'inizio delle operazioni commerciali, fino al rilascio

della libera pratica sanitaria da parte della stessa autorità sanitaria, concessa anche via radio;

- mantenere attivi gli apparati AIS e, qualora possibile, anche in relazione ai tempi di sosta, disattivare gli apparati radar.

Articolo 11

(Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto)

A bordo delle navi in sosta nel porto di Piombino, ad eccezione di quelle in disarmo di cui al successivo articolo 12, devono essere sempre presenti le seguenti aliquote minime di equipaggio:

- due ufficiali di coperta (o un ufficiale e il nostromo se la tabella prevede solo un ufficiale e il comandante), di cui uno ritenuto idoneo dal comandante della nave a dirigere la manovra (per movimento o per eventuale uscita in mare) e le operazioni commerciali in corso. Per le navi di stazza lorda non superiore a 500 è sufficiente un solo ufficiale di coperta (o il nostromo se la tabella di armamento non prevede altri ufficiali oltre il comandante), purché ritenuto idoneo dal comandante della nave a dirigere la manovra (per movimento o per eventuale uscita in mare) e le operazioni commerciali in corso;
- un ufficiale di macchina;
- la metà del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo;

In ogni caso la nave deve essere sempre pronta a muovere e gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi dovranno essere mantenuti in efficienza. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronta per ogni evenienza.

Per i galleggianti devono essere presenti almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessario per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.

Per il naviglio minore da traffico, pesca o diporto, che ha base nel porto di Piombino, deve essere assicurata la pronta reperibilità del capobarca/conduuttore e/o della componente minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative.

Per il naviglio minore da traffico e pesca, che non ha base nel porto di Piombino, deve essere assicurata la presenza a bordo del capobarca/conduuttore e della componente minima di equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative.

Per le unità da diporto autorizzate ad ormeggiare in via eccezionale e temporanea a posti non riservati al diporto, deve essere assicurata la presenza a bordo dei componenti dell'equipaggio in numero sufficiente a garantire le manovre.

Eventuali deroghe a quanto disposto nel presente articolo potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima, caso per caso e su motivata istanza.

Articolo 12
(Navi in disarmo)

Presso le banchine del porto di Piombino è vietata la sosta di navi in disarmo.

Il disarmo può essere consentito, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni dell'Autorità Portuale, solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze da esaminare volta per volta a seguito di istanza documentata e alle condizioni che verranno imposte dalla Autorità Marittima, la quale ultima fisserà anche il numero di addetti al guardianaggio.

Articolo 13
(Lavori a bordo di navi in sosta nel porto)

Ferme restando le disposizioni in materia di lavori con fiamma, non sono consentiti i lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo che piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, e con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o in magazzini vicini ai punti di ormeggio o su altre navi. E' comunque vietata la pitturazione fuori bordo.

Eventuali deroghe saranno esaminate esclusivamente in caso di comprovata necessità e sempreché vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali e fatta salva l'applicazione delle vigenti normative in materia di cantieristica navale.

Articolo 14
(Eventi di rilievo)

I comandanti delle navi, gli addetti ai servizi portuali, gli operatori dei terminali e ogni altra persona impegnata in operazioni portuali in genere devono segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle navi nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

Articolo 15
(Pubblicità e Sanzioni)

I trasgressori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, penali e/o amministrative, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D.Lgs. 18.07.2005 n°171.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonché tramite i locali organi di informazione.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entrerà in vigore dal 1 ottobre 2007. Fino al 30 settembre p.v., le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno carattere indicativo e sperimentale.

Piombino, 20 agosto 2007



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco LANDI

*Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata presso
questo Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000*

BOLLO

All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI PIOMBINO – SETTORE ACCOSTI**

e, per conoscenza **AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO –
UFFICIO SICUREZZA / AMBIENTE**

DOMANDA D'ACCOSTO DELLA NAVE _____ . –

Il/La sottoscritto/a nella qualità di _____
della sotto indicata nave chiede l'autorizzazione all'ormeggio della medesima, in arrivo il giorno
_____ alle ore _____.

Tipo : N° equipaggio :
Nome : Nazionalità Comandante:
Bandiera : Porto provenienza e Stato
IMO : Agente Raccomandataria
Nominativo Internaz. Carico a bordo tonn.:
T.S.L. : di :
Tonn. Portata lorda (D.W.T.) : Provenienza del carico:
Pescaggio poppa: Merce in transito tonn.:
Pescaggio prora : Destinate a:
Lunghezza: Durata presunta sosta:
Larghezza : Ormeggio richiesto: ..

Altre informazioni utili :
.....

MOTIVI DELL'APPRODO

CARICARE Tonn. Di:
DESTINATA A:
SCARICARE Tonn. Di:

Data inizio operazioni Ora:
Impresa/e portuale operante/i
Ricevitore della merce
Richiesta per altri motivi

Si allega:

- Ship pre-arrival security information form, vistato dal P.F.S.O.
- Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi – All. III Art. 6 D.lgs n. 182 del 26 giugno 2003

Data

Firma

.....

.....

Parte da compilare a cura dell'Autorità Marittima

Presentata il giorno _____ alle ore _____ Visto : _____